

**REGIA SEGRETERIA DI STATO**  
**PER GLI AFFARI DELL'INTERNO**

Divisione 2<sup>a</sup>

N.° 2701<sup>a</sup>

Cosimo, il maggio 1856.

Oggetto.

Esercizio della Cassa in Sardegna

*Relazione*

*Sig.ori Deputati*

Ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di Legge Stato non è quasi Dettato dal Senato del Regno inteso a regolare in Sardegna l'esercizio della Cassa.

Il bisogno di esplicita disposizione in questa materia, fu nel 1840 manifestato dopo la promulgazione della Legge del 26 giugno dello stesso anno, a motivo che questa Legge come quella che si riferisce a prescritti ordinamenti non consisteva in Sardegna, mancò colla sua sanzione, e non vi pota per conseguenza ricevere la sua completa applicazione.

Il progetto che presento, provvede dall' un canto in sussistenza di questa a quest' emergenza, introducendo in Sardegna a sull' esercizio della Cassa una Legislazione pressochè uniforme a quella vigente nel resto dei regi Stati, e colle modificazioni che non perläte in armonia colla speciale condizione, della incertezza e del bisogno del Stato.

Ho confido che il progetto riceverà anche l'approvazione della Camera.

# SENATO DEL REGNO

## PROGETTO DI LEGGE

adottato nella seduta del 5 Maggio - 1854

### OGGETTO

Estensione all'Isola di Sardegna delle leggi vigenti nei Sr. Stati di Terraferma sull'esercizio della caccia

#### Art. 1°

Saranno pubblicate nell'Isola di Sardegna, le Regie lettere Patenti del 29 di Dicembre 1836, quelle del 16 di Luglio 1844 e quelle del 1° di Luglio 1848, sull'esercizio della caccia.

Le dette Regie Lettere Patenti vi avranno forza di legge nelle parti non state derogate con la legge del 26 di giugno 1853; ed eccettuati il 1° alinea dell'art. 3. delle Regie Patenti del 29 dicembre 1836, e gli art. 1° e 12° di quelle del 16 luglio 1844.

#### Art. 2°

I Consigli Provinciali della Sardegna, da convocarsi all'uopo anche appositamente, fisseranno ogni anno l'epoca dell'apertura e della chiusura della caccia nelle rispettive Provincie, rinviando però interdotta nei tempi e luoghi designati dai Regolamenti vigenti nell'Isola.

Nel caso contemplato dall'articolo duecento Sette della legge 7 ottobre 1848 sull'organizzazione dei Comuni e Provincie, che il Consiglio Provinciale non possa deliberare per mancanza di numero, la facoltà suddetta verrà esercitata dall'Intendente della Provincia.

Le notificazioni relative saranno pubblicate in ciascun Comune - almeno dieci giorni prima che debbano avere effetto. Gli Intendenti delle Provincie limitrofe dovranno trasmettersi le rispettive determinazioni, onde siano portate a conoscenza del pubblico.

Torino addi 6 Maggio 1854

Il Presidente del Senato del Regno

Manico

*Pellati*

SESSIONE 1853-54

N.° 92-A

---

CAMERA DEI DEPUTATI

---

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

CROSA, SALMOUR, TOLA, CARTA, FALQUI-PES, SANNA, TORELLI

*sul progetto di legge adottato dal Senato del Regno  
e presentato dal Ministro dell'Interno nella tornata dell'8 maggio 1854.*

---

**Esercizio della Caccia in Sardegna.**

---

TORNATA DELLI 28 MAGGIO 1854

---

SIGNORI,

Dopo che per la seguitane pubblicazione era divenuta obbligatoria per tutto lo Stato la legge del 26 giugno 1853 riguardante l'esercizio della caccia, ragion volea che come era la Sardegna assoggettata alla tassa stabilita pagarsi per siffatto esercizio, così pure alla medesima si estendessero quegli altri provvedimenti diretti in pari tempo a reprimere gli abusi di quell'esercizio, garantendo i proprietari e possessori dei fondi dai danni che in dipendenza dell'abuso medesimo fossero astretti a subire, conciliando in tal modo il duplice interesse, e della conservazione della selvaggina, e quello della proprietà agricola.

E la vostra Commissione considerando appunto sotto questo rapporto il progetto di legge che adottato dal Senato vi presentava l'onorevole Ministro dell'Interno nella tornata delli 8 corrente mese, tantò più si penetrava della couvenienza di tali garantie, in quanto

(92-A)

che regolato nella Sardegna in qualche parte questo ramo di pubblica amministrazione da semplici Vice-Regi Pregoni, la di cui forza obbligatoria quando non erano spediti in forma di Cancelleria era ristretta alla durata medesima dei Vice-Re in ufficio, sarebbe in oggi precisamente retto da regolamenti per così dire consuetudinari cui sono abituati gl'Isolani mercè le prescrizioni con detti Pregoni introdotte, perchè espressamente non derogate.

Ora tali garanzie per gli Stati continentali si contengono nelle varie disposizioni delle Lettere Patenti 20 dicembre 1836, 16 luglio 1844 e 1 luglio 1845.

Colle prime è prescritto di doversi gli aspiranti all'esercizio della caccia premunire del porto d'armi, e della permissione per la caccia dall'Autorità mediante pagamento d'una tassa speciale, — sono prescritte le qualità richieste nei petenti per l'ottenimento di tale permissione, — sono determinati i tempi ed i modi dell'esercizio, — è stabilito il divieto di menomamente vulnerare il diritto di proprietà, cacciando ad arbitrio negl'altrui fondi, — e finalmente il sistema è prescritto a tenersi dai chiamati a conoscere in tali controversie, non meno nella procedura, che nell'applicazione delle pene sancite contro i refrattari alle leggi medesime.

Colla legge poi del 1.º luglio 1845 una spiegazione si è aggiunta alle due precedenti sull'intelligenza da darsi alle parole — *i fondi propri chiusi con muri che ne impediscano l'ingresso*, — entro i quali, nei tempi non vietati, dall'art. 16 della precitata legge 20 dicembre 1836, è fatta facoltà al proprietario d'esercitare la caccia senza bisogno di permissione dell'Autorità.

Non è già, o Signori, che la vostra Commissione sia persuasa che quelle disposizioni presentino una legislazione compiuta sulla caccia. Dessa concorre di buon grado nel sentimento altra volta espresso dal Ministero, che avrebbe l'attuale legislazione bisogno di esser riformata, ma per la ragione medesima per cui non si credette dalla Camera opportuno nella precedente legislatura d'imprendere siffatto lavoro attese le difficoltà che presentava quella riforma per le questioni d'ordine pubblico, e di pubblica economia con cui è strettamente collegata, la vostra Commissione attenendosi a questo voto emesso dalla Camera ha creduto di doversi anch'essa restringere in oggi a ripetere al Ministero il desiderio di veder questa riforma

proposta appena, sieno dalla sapienza vostra stabilite le basi dell'Amministrazione comunale e provinciale, e le leggi relative che tanto occupano di presente i vostri Uffici sieno sancite.

Sarà il caso di discutere questa radicale riforma allora che stabiliti siano definitivamente i dritti dei Comuni e delle Provincie e determinate le loro attribuzioni, e fissate le autorità cui si stimerà di demandare il contenzioso amministrativo, perchè sarà allora più agevole il risolverle in conformità ai principi che formeranno il nesso della nostra legislazione adatta alle libere istituzioni che fortunatamente ci reggono.

Ed è per questi motivi, malgrado le osservazioni in contrario fatte da uno dei vostri Commissari, che per speciale incarico avuto dal suo ufficio, aderendo al voto sovra espresso, proponeva di doversi respingere il progetto di legge, che vien oggi in discussione, che tale si è presentata agl' altri sei membri della vostra Commissione la natura dei provvedimenti nelle anzidette leggi contenuti, che nell'attuale stato di cose dell'Isola in ordine a questa materia, hanno dovuto riconoscere che nel prescrivere la pubblicazione nella Sardegna di siffatte leggi non fa il Ministero che riempiere un vuoto, che è per sè manifesto, estendendo per ora, senza deporre la speranza del meglio, anche agl' Isolani quegli ordinamenti che nelle altre parti dello Stato sono non senza qualche vantaggio adottati, ed alla cui miglior attuazione per il momento provvedea l'emanata legge del 26 giugno 1853, anche alla Sardegna estesa.

Siccome però nell'articolo 1.º di essa legge la facoltà di concedere le permissioni era demandata all'Intendente d'ogni rispettiva provincia, e nell'art. 2 era variata la tassa pecuniaria già esistente nel Continente, sconosciuta però per l'addietro nella Sardegna, perciò nel primo alinea del progetto che vi si propone, opportunamente si dichiara che le anzidette Lettere Patenti portanti in tal parte disposizioni diverse non debbano avere forza di legge nell'Isola.

Così pure siccome nel primo alinea dell'art. 3 delle stesse Regie Patenti 29 dicembre 1836 era stabilito che non dovessero nelle permissioni di caccia intendersi mai comprese le caccie dei cervi, dei daini, dei caprioli, dei fagian gentili, e degli stambechi per la ragione che tali animali nel Continente non si trovano nello stato selvaggio, ma formano una specie di proprietà, come sta espresso

(92-A)

nella relazione fatta nell'altra parte del Parlamento dal suo ufficio centrale, non militando questa ragione per la Sardegna, d'uopo era che non si lasciasse per la medesima sussistere un'eccezione, che per il Continente era motivata da particolari circostanze all'Isola non comuni.

Chè anzi se in forza dell'accennata specialità potrà quella prescrizione essere utile pel Continente, avrebbe senza meno a riuscire oltremodo dannosa per l'Isola, sia perchè la grande abbondanza che v'ha in certe località d'alcuna di dette specie, come anche di cinghiali, e mufioni, animali assolutamente selvaggi, cagiona spesso gravi danni ai proprietari nei seminati che hanno appiè delle montagne, per cui interessa allontanarli, diminuendone anche il numero con una regolata autorizzazione della caccia, sia perchè la cacciagione medesima è anch'essa per molti degl'isolani un ramo d'industria e di commercio non solo per l'interno dell'Isola, ma anche pel Continente.

Riguarda similmente l'interesse dell'Isola l'altra prescrizione contenuta nello stesso alinea dell'art. 7 del progetto, di non dare cioè forza di legge alle disposizioni contenute negli articoli 1 e 12 della legge 16 luglio 1844 relativi all'apertura e chiusura della caccia.

Duplici essendo lo scopo della fissazione di dette epoche, quello cioè, come si è detto di sopra, d'allontanare il pericolo della distruzione della selvaggina, e quello di sottrarre la proprietà agricola ai danni, e devastazioni che derivar ponno dall'abuso dell'esercizio della caccia, egli è ben ovvio che quand'anche potesse ottenersi il primo restringendo la proibizione all'epoca ordinaria della riproduzione, non sarebbe però possibile d'augurarsi l'ottenimento del secondo colla fissazione d'un termine preciso ed invariabile per tutte le parti dello Stato attesa la differenza dei climi, ed in grazia loro della più o meno precoce maturazione dei raccolti.

Saviissimo consiglio ha poi riputato la vostra Commissione quello di demandare la fissazione dell'epoca dell'apertura e chiusura della caccia al giudizio dei Consigli di ciascuna provincia.

Variabili essendo le cause che ponno consigliare l'epoca più o meno opportuna della caccia, e militando speciali ragioni per la Sardegna attesa la sua posizione e la dolcezza del clima, egli è certo che i membri dei Consigli delle provincie dovranno consi-

derarsi i giudici più competenti nella materia a vista anche dell'abbondanza del selvaggiume nell'Isola, sia per la pratica conoscenza delle peculiari circostanze in cui sotto questo rapporto versa la provincia, sia per l'effetto morale che nelle popolazioni deve produrre questa marca di fiducia, che il Governo ripone negli eletti della provincia medesima.

Con non minore saviezza si è previsto il caso contemplato nell'art. 200 della legge 7 ottobre 1848 commettendone in tale contingenza ~~la facoltà relativa~~ all'Intendente della provincia come a colui, che per ragione d'ufficio meglio d'ogni altro deve stimarsi in grado, ed ha debito di vegliare a tutto ciò che può giovare agli interessi di essa, e colla dovuta circospezione dirigerne l'amministrazione.

L'ultimo alinea poi dell'art. 2.º del progetto è diretto a rimuovere per quanto sia possibile le difficoltà, che attesa la diversità delle epoche, che potessero nelle diverse provincie esser fissate per l'apertura e chiusura della caccia, si avessero per avventura ad incontrare nello stabilire gl'estremi delle contravvenzioni per persone appartenenti a provincie limitrofe: Essendo affatto impossibile nell'attuale stato delle cose il togliere ogni e qualunque inconveniente, riesce però sempre utile, che alla maggior parte si occorra.

Con tanta maggior sicurezza poi ebbe a concorrere la vostra Commissione in quest'avviso, in quanto che dalla saviezza vostra, o Signori, erano state le disposizioni contenute nell'art. 2 adottate senza discussione alla quasi unanimità di suffragi per la Savoia ed avendo incontrato non dissimile accoglienza nel Senato, emanò in coerenza la legge del 18 febbraio 1851 che regola di presente in tal materia quella nobile e generosa parte dello Stato.

Per queste considerazioni, la vostra Commissione, nella ferma fiducia, che il Ministero tostochè ne sia opportuno il momento appagherà il voto della Camera con presentare la promessa generale riforma della legge sulla caccia adatta alle condizioni dei tempi e dei luoghi, ed al complesso dei principi della nostra legislazione, non esita a proporvi l'adozione del progetto di legge nei termini stessi nei quali è stato adottato dal Senato, e proposto dal Ministero.

FALQUI-PES *Relatore*

(92-1)

~~PROGETTO DI LEGGE~~

ADOTTATO DAL SENATO DEL REGNO

—

Art. 1.

Saranno pubblicate nell' Isola di Sardegna le Regie Lettere Patenti del 29 di dicembre 1836, quelle del 16 di luglio 1844 e quelle del 1.º di luglio 1845 sull'esercizio della caccia.

Le dette Regie Lettere Patenti vi avranno forza di legge nelle parti non state derogate con la legge del 26 di giugno 1853; ed eccettuati il primo alinea dell' art. 3 delle Regie Patenti del 29 dicembre 1836, e gli articoli 1 e 12 di quelle del 16 luglio 1844.

Art. 2.

I Consigli provinciali della Sardegna, da convocarsi all'uopo anche appositamente, fisseranno ogni anno l'epoca dell'apertura e della chiusura della caccia nelle rispettive Provincie, rimanendo però interdetta nei tempi e luoghi designati dai regolamenti vigenti nell'Isola.

Nel caso contemplato dall' articolo duecento sette della legge 7 ottobre 1848 sull'organizzazione dei Comuni e Provincie, che il Consiglio provinciale non possa deliberare per man-

~~PROGETTO DELLA COMMISSIONE~~

—

~~Art. 1.~~

~~Identico al qui contra.~~

~~Art. 2.~~

~~Identico al qui contra.~~



canza di numero, la facoltà suddetta verrà esercitata dall'Intendente della Provincia.

Le notificazioni relative saranno pubblicate in cadun Comune almeno dieci giorni prima che debba avere effetto. Gli Intendenti delle Provincie limitrofe dovranno trasmettersi le rispettive determinazioni, onde siano portate a conoscenza del pubblico.

*Approvato nella seduta del 23. giugno 1897*  
*Vellati*